

TRIBUNALE DI FIRENZE

TERZA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI FIRENZE

SENTENZA

II Tribunale

così composto:

Luciana Breggia

presidente

Angelo Antonio Pezzuti

giudice

Luca Minniti

giudice rel. estensore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17361 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2004, posta in deliberazione all'udienza del 19 settembre 2006 e vertente

TRA

elettivamente domiciliato in Firenze , via Solferino n.28 presso lo studio dell'avvocato Emanuele Calabrese loppolo che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione .

E

in persona del legale

rappresentante,

elettivamente domiciliato in Firenze, Corso Italia 8/a presso lo studio dell'avvocato Umberto Nidiacei che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione notificato assieme all'avv.to Massimo Luconi.

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: nullità, annullamento, risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita delle obbligazioni.

CONCLUSION

I difensori delle parti così concludevano:

per l'ATTORE: " 1) in via principale riconoscere e dichiarare la nullità del contratto di compravendita e/o collocamento delle obbligazioni per cui è causa per violazione delle norme imperative di cui al TUIF ed in relazione all'art.1418 primo comma c.c. , condannando per l'effetto la Banca convenuta alla restituzione integrale della somma di € 65.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. 2) in via subordinata, riconoscere e dichiarare il grave inadempimento del per tutti i comportamenti posti in essere all'atto della collocazione dei bond argentini e risolvere i contratti de quo, nonché per l'effetto

condannare la banca convenuta alla restituzione della somma di euro 65.000,00 e comunque al risarcimento dei danni pari alla suddetta somma investita, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

3) In ogni caso , accertare e dichiarare che il comportamento della Banca ha integrato un illecito civile e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali consistenti nella restituzione della somma di € 65.000,00 corrisposta per i Bond, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed al risarcimento del danno morale e o biologico ed esistenziale che si indica in via equitativa in € 10.000,00. 4) Con condanna di spese, competenze ed onorari. In via istruttoria ammettersi prova per testi .. (omissisi) disporre ordine di produzione in giudizio (omissis).

per la CONVENUTA: " respingere le domande tutte formulate dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto. Comunque con vittoria di spese, onorari e competenze. In via istruttoria prova per testi (omissis) ".

SYOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione la signora esponeva di aver acquistato nel mese di ottobre 1999 e di giugno del 2000 presso la banca convenuta obbligazioni Argentina con scadenza nel 2005 per un corrispettivo di £.25.000.000 la prima volta e di € 40.000,00 la seconda. La parte attrice affermava di essersi rivolta

alla banca per investire tale importo e di esser stata orientata verso le obbligazioni argentina .

Affermava di non aver sottoscritto alcun ordine di acquisto per la prima operazione e di non aver ricevuto alcuna avvertenza sui rischi del secondo acquisto

Gli attori lamentavano la violazione delle norme contenute nel TUF e chiedeva la declaratoria di nullità degli ordini di acquisto per contrasto con le disposizioni di cui agli artt.21, 23 del TUF, 26 del Regolamento 11522/1998 Consob perché operazioni effettuate in conflitto di interessi, conoscendo le difficoltà dell'emittente e senza l'acquisizione delle informazioni sul profilo di rischio.

Per tali motivi la difesa della parte attrice chiedeva che fosse accertata la nullità della vendita delle obbligazioni per contrasto con la disciplina posta a tutela dell'ordine pubblico economico dal Tuif od in subordine dichiarata la risoluzione per inadempimento contrattuale. In ulteriore subordine che la banca convenuta fosse ritenuta responsabile di illecita condotta precontrattuale , di comportamento viziato da conflitto di interessi, di responsabilità extracontrattuale. Per tali ragioni chiedeva la restituzione di quanto investito , oltre interessi legali , rivalutazione monetaria e danno morale biologico ed esistenziale.

La banca convenuta si costituiva affermando di aver ricevuto una richiesta di elevato rendimento , di aver suggerito la diversificazione

dell'investimento, di aver raccolto la sottoscrizione della dichiarazione di " aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura , sui rischi e sulle implicazioni del presente ordine ". Perciò affermava di aver dato legittimamente esecuzione all'ordine.

Affermava perciò di aver solo effettuato attività di negoziazione e non di gestione del patrimonio , di non aver svolto attività di sollecitazione, negava di aver operato in conflitto di interessi e di aver commesso violazione di obblighi di informazione. In punto di pretesa risarcitoria la banca affer,mava che con ogni probabilità altri investimenti sarebbero stati maggiormente, egualmente o comunque in ogni caso pregiudizievoli visto l'andamento del mercato finanziario.

La causa, istruita con produzione documentale, non ammesse le prove testimoniali articolate dalla parte attrice veniva trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 19 settembre 2006 in ordine alle conclusioni trascritte in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di nullità della compravendita di obbligazioni argentina 99/04-8,5- per € 25.000,00 con valuta 27.10.1999 e di obbligazioni Argentina 00/04 –9- per il prezzo di € 40.000,00 con valuta 6 giugno 2000 è fondata per le ragioni che di seguito si espongono. Ne consegue la condanna della banca alla restituzione del corrispettivo, oltre interessi al tasso legale dal

pagamento, mentre la domanda di risarcimento non merita accoglimento.

Nel caso in esame, che come è noto si aggiunge alle decine di controversie di analogo contenuto, è necessario esaminare gli obblighi che ricadono sull'intermediario finanziario nell'attività di negoziazione di strumenti finanziari tenendo conto che il bene protetto dalle norme in esame non è solo quello di cui è titolare il singolo investitore od operatore ma si identifica nell'interesse pubblico alla salvaguardia della integrità del mercato finanziario. Nella offerta di titoli rivolti esclusivamente ad investitori professionali non si applica l'obbligo di prospetto ai sensi dell'art.100 TUF, Dlgs 24.2.1998 n.52. Dunque viene preclusa la sollecitazione al pubblico ma, si afferma, non anche la negoziazione in proprio, salvi gli ulteriori e più incisivi obblighi che si perviene a descrivere. E' noto che le banche e gli altri intermediari finanziari nella prestazione dei servizi d'investimento hanno per legge (art.21 Dlgs 24.2.1998 n.52 e Delibera Consob 1.7.1998 n.11522) una serie di obblighi informativi nei confronti dell'investitore previsti a tutela, non solo degli interessi del cliente, ma anche dell'integrità del mercato, ed hanno soprattuito l'obbligo di non effettuare operazioni in strumenti finanziari non adeguate al profilo finanziario del cliente e/o in conflitto di interessi. Si tratta

all'evidenza di una vera e propria rete di protezione che, come in altri settori, mira a tendenzialmente superare quella asimmetria informativa che caratterizza le società complesse nei più diversi campi di relazioni umane, (sanità, informazione, mercato finanziario, mondo del diritto, sicurezza ecc..ecc..) . Dalla banca che opera come intermediario finanziario, come da altri professionisti (avvocati, notai, medici, ingegneri ecc..), si esige che essa fornisca quel comportamento protettivo del cliente non professionale in grado di evitare che egli subisca un pregiudizio ignaro dei rischi che corre.

In particolare gli operatori finanziari nei servizi di investimento correttezza diligenza, devono comportarsi con trasparenza; (b) devono informare adeguatamente l'investitore in ordine alle caratteristiche ed al rischio dei prodotti finanziari oggetto dei servizi di investimento e devono chiedere al cliente notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti, la sua situazione finanziaria e patrimoniale; la sua capacità di investimento; i suoi obiettivi d'investimento; la sua propensione al rischio. Tali informazioni sul cliente debbono essere raccolte prima di iniziare la prestazione dei servizi d'investimento; l'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve peraltro apposita da contratti ovvero dai successivi risultare dichiarazione sottoscritta dall'investitore; c) gli intermediari

devono consegnare il contratto sottoscritto dall'investitore in occasione delle operazioni di investimento; d) devono consegnare il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari conforme all'allegato del Regolamento Consob; (e) non devono effettuare operazioni finanziarie non adeguate al profilo dell'investitore; (f) non devono effettuare operazioni in conflitto di interesse; (g) devono informare prontamente e per iscritto l'investitore appena le operazioni da lui disposte abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a garanzia per l'esecuzione dell'operazione; (h) devono informare prontamente e per iscritto l'investitore ove il patrimonio affidato nell'ambito di una gestione si sia ridotto per effetto di perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 30% e analoga informativa deve essere effettuata in occasione di ogni ulteriore perdita del 10%; devono, infine, mettere sollecitamente a disposizione dell'investitore che ne faccia richiesta i documenti e le registrazioni in forma elettronica in loro possesso che lo riguardano; devono inviare le note informative delle operazioni di investimento di volta in volta effettuate dalla banca o dall'intermediario finanziario.

Gli ordini di acquisto sono stati eseguiti con compravendita intercorsa direttamente tra la banca e l'odierna attrice in due momenti diversi nel mese di ottobre del 1999 e di giugno del 2000. La questione dirimente la presente controversia, ad avviso del giudicante, è quella relativa alla mancanza del contratto-quadro perché ancor prima di osservare le norme sopra menzionate la banca è tenuta, anche con il cliente che chiede di eseguire una singola operazione, a concludere un contratto in forma scritta ex art. 23 T.U.F., con il contenuto prescritto dall'art. 30 del Regolamento Consob¹.

Tale contratto nel caso in esame non è stato stipulato.

Il tribunale ha già rilevato che " in tal caso, le operazioni di negoziazione poste in esecuzione degli ordini emessi in

¹ Art. 30: (Contratti con gli investitori)

^{1.} Gli intermediari autorizzati non possono fornire i propri serviz: non sulla base di un apposito contratto scritto; una copia di tale contrat consegnata all'investitore.

^{2.} Il contratto con l'investitore deve:

a) specificare i servizi formiti e le loro caratteristiche;

b) stabilire il periodo di validità e le modalità di rinnovo contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratesso;

c) indicare le modalità attraverso cui l'investitore può impar ordini e istruzioni;

d) prevedere la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazion fornire all'investitore a rendiconto dell'attività svolta;

e) indicare e disciplinare, nei rapporti di negoziazione e ricezione trasmissione di ordini, le modalità di costituzione e ricostituzione di provvista o garanzia delle operazioni disposte, specificando separatament mezzi costituiti per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strum finanziari derivati e warrant;

f) indicare le altre condizioni contrattuali eventualmente convenute l'investitore per la prestazione del servizio.

^{3.} Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano prestazione dei servizi:

a) di collocamento, ivi compresi quelli di offerta fuori sede e promozione e collocamento a distanza;

b) accessori, fatta eccezione per quelli di concessione finanziamenti agli investitori e di consulenza in materia di investiment strumenti finanziari >>.

di causa perché poste in essere in attuazione di un mandato inesistente o nullo per difetto di forma e dunque in assenza di una causa gestoria ". Ed ancora "la mancanza del contratto-quadro, sia originaria, sia quando consegua alla pronuncia di risoluzione, determina la nullità virtuale dei singoli mandati e fa venir meno la causa dell'attribuzione patrimoniale di quanto il mandante abbia versato per l'esecuzione del mandato e l'adempimento delle obbligazioni che il mandatario ha assunto".

Per tale ragione la nullità della vendita delle obbligazioni argentina implica la restituzione del corrispettivo pagato, insieme agli interessi, al tasso legale, che vanno restituiti dal giorno delle valute di addebito del pagamento del prezzo in quanto la Banca non può essere considerata soggetto possessore di buona fede ex art. 2033 cc, essendo dimostrato che non era stato stipulato il contratto-quadro (mentre la disciplina ricordata vieta agli intermediari di effettuare operazioni di investimento senza un tale regolamento preventivo). Non si può provvedere alla restituzione dei titoli, ulteriore conseguenza della presente pronuncia, perché la banca non ne ha fatto oggetto di apposita domanda. Non è invece fondata la domanda di risarcimento del danno che

presuppone l'accertamento del presumibile diverso guadagno che la parte attrice avrebbe potuto conseguire se la banca avesse diversamente agito. Neppure in ipotesi è stata prospettata una diversa condotta della parte, tale da far ritenere percepibile un diverso compenso per l'investimento realizzato.

Di qui l'obbligo di retrocessione ai clienti delle somme versate alla banca per l'acquisto dei titoli Argentina con interessi al tasso legale dal 27 ottobre 1999 sulla somma di € 25.000,00 per le obbligazioni Argentina 00/04 e dal 6 giungo 2000 sulla somma di € 40.000,00 e sino alla data della sentenza. Non spetta invece la rivalutazione trattandosi di debito di valuta. Per contro la mancanza di specifica domanda non consente alla banca di ottenere in questo giudizio la restituzione dei titoli acquistati con il contratto dichiarato nullo. Nessun profilo concreto di danno patrimoniale e non patrimoniale è stato enucleato dalla parte attrice che , sotto questo profilo non vedrà accogliere le sue domande.

Le spese della causa seguono il principio di soccombenza secondo i canoni ordinari di giudizio con conseguente condanna del convenuto a rifondere le spese giudiziali della parte attrice, spese che si liquidano in € 2.190,00 per onorari, in € 665,00 per diritti ed € 414,00 per spese oltre I.V.A. e Cap e spese generali.

IL TRIBUNALE

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
nei confronti di Banca Marie dei Paschi di Siena
- accoglie la domanda e per l'effetto accertata la nullità della
compravendita di obbligazioni argentina 99/04-8,5- per €
25.000,00 con valuta 27.10.1999 e di obbligazioni Argentina
00/04 -9- per il prezzo di € 40.000,00 con valuta 6 giugno 2000
condanna la Banca
corrispondere a l'importo di € 65.000,00
oltre interessi al tasso legale dal 27 ottobre 1999 sulla somma
di € 25.000,00 per le obbligazioni Argentina 00/04 e dal 6
giungo 2000 sulla somma di € 40.000,00 e sino alla data della
sentenza;
- condanna la Banca
rifondere a grand giudizio che si liquidano in e
2.190,00 per onorari, in € 665,00 per diritti ed € 155,00 pe
spese oltre I.V.A. e Cap e spese generali.
- rigetta le altre domande ;
Cosi' deciso in Firenze il 20.12.2005
dott. Luca Minniti dott. Luciena Breggia
giudice estensore presidente
TRIBUNALE DI FIRENZE DEPOSITATO IN CANCELLERIA